



## **CODICE**

**PER IL TRATTAMENTO DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI E DA AZIONISTI  
RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE LEGATE**  
*(Internal Dealing Code)*

DATA APPROVAZIONE 17 dicembre 2020	DATA ENTRATA IN VIGORE 4 gennaio 2021
---------------------------------------	--

**INDICE**

Premessa .....	3
Art. 1 – Definizioni.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	5
Art. 3 – Procedura per l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e degli azionisti rilevanti e delle Persone strettamente legate agli stessi .....	5
Art. 4 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti o degli Azionisti Rilevanti nei confronti della Consob; termini e modalità di adempimento .....	6
Art. 5 – Obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società; termini e modalità di adempimento .....	7
Art. 6 – Obblighi informativi della Società nei confronti del pubblico; termini e modalità di adempimento .....	7
Art. 7 – Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti e degli Azionisti Rilevanti .....	8
Art. 8 – Divieto o Limitazione al compimento di Operazioni Rilevanti.....	8
Art. 9 – Soggetto preposto all’attuazione dell’Internal Dealing Code .....	9
Art. 10 – Sanzioni.....	10
Art. 11 – Accettazione del codice e obblighi dei Soggetti Rilevanti.....	10
Art. 12 – Trattamento dei dati personali e informativa privacy .....	11
Art. 13 – Disposizioni finali.....	11
Art. 14 – Entrata in vigore .....	11
Allegato 1.....	12
Allegato 2.....	13
Allegato 3.....	14
Allegato 4.....	17

**PREMESSA**

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (la “Società” o “Banca Generali”) ha adottato il presente Codice (come *infra* definito) volto a disciplinare, con efficacia cogente – in conformità a quanto disposto, tra gli altri, dall’articolo 19 del Regolamento UE n. 596/2014 (il “Regolamento MAR”) e, laddove applicabili, dall’articolo 114, comma 7, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e dagli articoli 152-*quinquies* 1 – 152-*octies* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) – gli adempimenti e i relativi flussi informativi connessi alle operazioni effettuate dai c.d. Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come definiti al successivo Articolo 1).

**ART. 1 – DEFINIZIONI**

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole del presente Codice, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato dal presente articolo, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

- 1.01 **Azioni**: le azioni emesse dalla Società e altri titoli equivalenti ad azioni della Società.
- 1.02 **Azionisti Rilevanti**: chiunque detenga una partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall’art. 118 del Regolamento Emittenti in misura almeno pari al 10 (dieci) per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto <sup>(1)</sup>, nonché ogni altro soggetto che detenga il controllo sulla Società.
- 1.03 **Codice**: il presente *Internal Dealing Code* adottato da parte di Banca Generali nel rispetto (i) dell’art. 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento 2016/522 ed al Regolamento 2016/523 nonché, (ii) per quanto riguarda gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti (come *infra* definito), dell’art. 114, comma 7, del TUF e degli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* del Regolamento Emittenti (tutte le predette disposizioni normative congiuntamente definite anche “**Normativa Internal Dealing**”).
- 1.04 **Giorni Lavorativi**: tutti i giorni di calendario, ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali come indicate sul calendario annuale di Borsa Italiana S.p.A.
- 1.05 **Operazioni Rilevanti**: le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o altri Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, compiute per conto proprio, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come indicate *sub Allegato 2* <sup>(2)</sup>.
- Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni di importo complessivo non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno civile. La soglia di Euro 20.000 (ventimila) è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni poste in essere nel medesimo anno civile <sup>(3)</sup>. Una volta raggiunto l’importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell’anno, a prescindere dal relativo controvalore <sup>(4)</sup>.
- 1.06 **Operazioni Rilevanti ex TUF**: le operazioni, previste ai sensi degli artt. 114, comma 7, TUF e 152-*septies* Regolamento Emittenti, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Banca Generali o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati ai sensi dell’art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti, effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate. <sup>(5)</sup>

<sup>1</sup> Cfr. l’art. 152-*sexies*, comma 1 del Regolamento Emittenti.

<sup>2</sup> Fonte: art. 19, comma 7, Regolamento MAR e art. 10 Regolamento 2016/522.

<sup>3</sup> Fonte: art. 19, par. 8 e 9, Regolamento MAR e art. 152-*quinquies*.1 del Regolamento Emittenti.

<sup>4</sup> Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l’ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) soggetti rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) persone ad essi strettamente legate (cfr. aggiornamento ESMA alle “*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*” – 20 December 2016).

<sup>5</sup> Fonte: art. 114, comma 7, TUF e art. 152-*septies* Regolamento Emittenti.

Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti *ex TUF* e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo agli Azionisti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente legate, nelle seguenti ipotesi: (i) le Operazioni Rilevanti *ex TUF* il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno. Per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; e (ii) le altre Operazioni Rilevanti *ex TUF* considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* Regolamento Emittenti <sup>(6)</sup>.

- 1.07 **Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:** per Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti si intendono le persone legate ai Soggetti Rilevanti, individuate come tali ai sensi degli artt. 3, par. 1, n. 26) e 19 del Regolamento MAR e della relativa disciplina attuativa, e in particolare:
- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
  - (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
  - (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
  - (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.
- 1.08 **Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti:** per Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti si intendono le persone legate agli Azionisti Rilevanti, individuate come tali ai sensi dell'art. 152-*sexies*, comma 1(d), del Regolamento Emittenti, e in particolare:
- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
  - (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
  - (c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
  - (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
  - (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).
- 1.09 **Soggetti Rilevanti:** per Soggetti Rilevanti si intendono i soggetti individuati ai sensi del Regolamento MAR <sup>(7)</sup>, ossia:
- (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società;
  - (b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- 1.10 **Regolamenti di Esecuzione:** congiuntamente, il Regolamento 2016/522 e il Regolamento 2016/523;
- 1.11 **Regolamento 2016/522:** Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015;
- 1.12 **Regolamento 2016/523:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;

<sup>6</sup> Fonte: art. 152-*septies*, comma 3, Regolamento Emittenti.

<sup>7</sup> Fonte: artt. 19 e 3, par. 1, n. 25), Regolamento MAR.

- 1.13 **Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni:** per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni si intendono:
- (a) gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
  - (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
  - (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma terzo, del TUF;
  - (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

**ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE.**

- 2.01 Il Codice, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, è dotato di efficacia cogente nei riguardi dei Soggetti Rilevanti, ancorché gli stessi non abbiano restituito il Codice sottoscritto al Referente (come definito ai sensi del successivo art. 9) per presa visione e accettazione.
- 2.02 Il Codice disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società (per quanto riguarda gli obblighi a carico dei Soggetti Rilevanti), nonché gli obblighi dei medesimi Soggetti Rilevanti e della Società nei confronti di CONSOB e del pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti poste in essere.
- 2.03 Il Codice disciplina le ipotesi di divieto o di limitazione al compimento di operazioni su strumenti finanziari da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 2.05 Il Codice disciplina, inoltre, ulteriori obblighi informativi e di condotta a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

**ART. 3 – PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AGLI STESSI**

- 3.01 Il Referente, come definito al successivo articolo 9, consegna ai Soggetti Rilevanti indicati al precedente paragrafo 1.09 - rispettivamente all'atto dell'accettazione della nomina per quanto riguarda i Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. a), o all'atto dell'assunzione o nomina in qualità di dirigente ovvero del conferimento dell'incarico per quanto riguarda i Soggetti rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. b) (insieme la "**Nomina**") - copia del presente Codice, nonché un modulo (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo *sub Allegato 1*) da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi**, indicando, oltre all'espressa presa d'atto e accettazione per iscritto del Codice e del proprio inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, i propri recapiti e i dati delle Persone Strettamente Legate.
- 3.02 Relativamente agli Azionisti Rilevanti di cui al paragrafo 1.02, per i quali risulti – dalle comunicazioni a CONSOB, richieste ai sensi dell'art. 120 del TUF e degli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti, ovvero da altre informazioni altrimenti disponibili – la titolarità di una partecipazione al capitale sociale della Società almeno uguale o superiore al 10% (la "**Partecipazione**"), il Referente, o altro incaricato della Società, provvederà a consegnare **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** dalla notizia, comunque acquisita, circa la titolarità della Partecipazione, copia del presente Codice nonché di un modulo (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo *sub Allegato 1*) da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** dalla consegna indicando, oltre all'espressa presa d'atto e l'accettazione per iscritto del Codice e del proprio inserimento nell'elenco dei Soggetti Rilevanti, i propri recapiti e i dati delle Persone ad essi Strettamente Legate.
- 3.03 All'atto della consegna di copia del Codice e dell'ulteriore documentazione ai sensi dei precedenti paragrafi 3.01 e 3.02, il Referente dovrà comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti i propri recapiti, indicando, in particolare, il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo e-mail. In caso di variazione di tali recapiti il Referente dovrà provvedere a consegnare ai Soggetti Rilevanti un documento che indichi i relativi aggiornamenti.
- 3.04 I Soggetti Rilevanti avranno cura di comunicare al Referente qualsiasi variazione inerente ai dati in precedenza comunicati ai sensi del presente Codice **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla suddetta variazione.

- 3.05 Ogni qualvolta il Codice sia stato modificato e/o integrato, il Referente provvederà a trasmettere ai Soggetti Rilevanti copia dello stesso e del modulo/questionario da compilare, sottoscrivere e restituire alla Società **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla consegna con le informazioni di cui sopra. Copia del Codice, tempo per tempo vigente, è in ogni caso sempre disponibile sul sito *internet* della Società [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata "*Internal Dealing*", accessibile dalla sezione "*Corporate Governance*".
- 3.06 Il Referente ha diritto di ottenere, **entro 3 (tre) Giorni Lavorativi** decorrenti dalla richiesta, mediante comunicazione scritta, da ogni Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti o agli Azionisti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al presente Codice.
- 3.07 Le comunicazioni tra i Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti e la Società ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
- (a) se indirizzate alla Società, all'attenzione del "*Referente per l'attuazione dell'Internal Dealing Code*" via e-mail all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it) ovvero a mezzo PEC all'indirizzo [bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it](mailto:bankit.ufficiolegale@cert.bancagenerali.it);
  - (b) se indirizzate ai Soggetti Rilevanti, ai recapiti da questi indicati ai sensi dei precedenti paragrafi 3.01, 3.02 e 3.05.
- 3.08 Il Referente provvederà a conservare e a mantenere aggiornato, presso gli uffici della Società, un archivio contenente la documentazione ricevuta dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente Codice.

**ART. 4 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI O DEGLI AZIONISTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

- 4.01 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. a) e b) comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate **entro il terzo Giorno Lavorativo** successivo a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.
- 4.02 Gli Azionisti Rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. c) comunicano alla CONSOB le Operazioni Rilevanti *ex TUF* effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui tali Operazioni Rilevanti *ex TUF* sono state effettuate.
- 4.03 Fermo restando quanto previsto dai precedenti paragrafi 4.01 e 4.02, i Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti potranno di volta in volta fare richiesta alla Società di provvedere per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti o delle Operazioni Rilevanti *ex TUF* a CONSOB.
- In questo caso i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società la loro espressa assunzione degli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti o delle Operazioni Rilevanti *ex TUF* effettuate in termini ragionevolmente congrui al fine di consentire alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui ai suddetti paragrafi 4.01 e 4.02 nei termini ivi indicati. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti, ai predetti obblighi di comunicazione, mediante trasmissione delle informazioni ricevute. Resta inteso che la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardiva comunicazione a CONSOB dovuta ad altrettanto mancata o tardiva comunicazione dai Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti alla Società.
- 4.04 I Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti, ovvero la Società per conto dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti nei casi di cui al precedente paragrafo 4.03, dovranno trasmettere alla CONSOB la comunicazione prevista dai precedenti paragrafi 4.01 e 4.02 mediante compilazione e sottoscrizione rispettivamente
- i. con riferimento alle Operazioni Rilevanti compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone ad essi strettamente legate, utilizzando il modulo allegato al Codice *sub* **Allegato 3**, sulla scorta del format previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523;

- ii. con riferimento alle Operazioni Rilevanti *ex TUF* compiute dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone ad essi strettamente legate, utilizzando il modulo allegato al Codice *sub* **Allegato 4**, corrispondente all'allegato 6 del Regolamento Emittenti.

Entrambi i moduli sono reperibili anche sul sito *internet* della Società ([www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata "*Internal Dealing*", accessibile dalla sezione "*Corporate Governance*") e dovranno essere indirizzati a CONSOB a:

- (a) via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo *e-mail* [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it): In entrambi i casi l'oggetto del messaggio, da specificare, è "*MAR Internal Dealing*" mentre il destinatario finale, da riportare nel testo del messaggio, è "*Ufficio Informazione Mercati*"<sup>(8)</sup>; oppure
- (b) via fax al n. 06/8477757, oppure
- (c) con le altre modalità di trasmissione tempo per tempo stabilite dalle competenti Autorità.

**ART. 5 – OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

5.01 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. a) e b) comunicano alla Società le Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate **entro il secondo Giorno Lavorativo** successivo a quello in cui tali Operazioni Rilevanti sono state effettuate.

5.02 I Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.09 lett. a) e b) dovranno trasmettere alla Società la comunicazione prevista dal precedente paragrafo 5.01 mediante compilazione e sottoscrizione del modulo riportato *sub* **Allegato 3**, indirizzandola al "*Referente per l'attuazione dell'Internal Dealing Code*", come definito al successivo articolo 9, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it).

Qualora non sia possibile utilizzare la posta elettronica, le comunicazioni potranno essere inviate, a mezzo PEC all'indirizzo [bankit.ufficiogale@cert.bancagenerali.it](mailto:bankit.ufficiogale@cert.bancagenerali.it).

Resta inteso che la Società potrà in ogni momento comunicare ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 3.07 (ii), ulteriori modalità di comunicazione ovvero le eventuali modifiche alle modalità sopra elencate.

**ART. 6 – OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO; TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO**

6.01 La Società è tenuta ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute, da parte dei Soggetti Rilevanti, ai sensi del precedente paragrafo 5.01, tempestivamente e comunque **non oltre tre Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Operazione Rilevante**. La relativa comunicazione è effettuata a cura della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente<sup>(9)</sup>, mediante invio del modulo riportato e *sub* **Allegato 3**, tramite eMarketstorage SDIR.

6.02 Gli Azionisti Rilevanti, salvo che non provveda la Società a norma del successivo paragrafo 6.03, sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti *ex TUF* effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui tali Operazioni sono state effettuate<sup>(10)</sup>, mediante invio ad almeno due agenzie di stampa del modulo riportato *sub* **Allegato 4**.

6.03 Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 6.02, gli Azionisti Rilevanti potranno volta per volta fare richiesta alla Società di provvedere per loro conto alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti *ex TUF* al

<sup>8</sup> Fonte: Sito Consob: <http://www.consob.it/web/area-operativa-interattiva/comunicazione-abusi-mercato>.

<sup>9</sup> Fonte: art. 19, par. 3, Regolamento MAR.

<sup>10</sup> Fonte: artt. 114, comma 7, TUF e 152-*octies*, comma 1, Regolamento Emittenti.



pubblico <sup>(11)</sup>. In tal caso, purché le informazioni siano inviate dagli Azionisti Rilevanti **entro la fine del quindicesimo giorno** del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante *ex* TUF, la Società provvederà ad informare il pubblico in relazione alle informazioni ricevute **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo** a quello in cui la Società ha ricevuto le suddette informazioni, mediante invio del modulo riportato *sub* **Allegato 4** tramite eMarketstorage SDIR. Resta in ogni caso fermo che, in caso di accordo, l'obbligo di comunicazione di cui al presente paragrafo grava unicamente sugli Azionisti Rilevanti e la Società non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardiva comunicazione qualora sia dovuta alla mancata o tardiva comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti alla Società.

- 6.04 Le comunicazioni al pubblico effettuate dalla Società saranno in ogni caso effettuate anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet [www.bancagenerali.com](http://www.bancagenerali.com), nell'apposita sezione intitolata "*Internal Dealing*", accessibile dalla sezione "*Corporate Governance*".

#### **ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI E DEGLI AZIONISTI RILEVANTI**

- 7.01 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti rendono noto, in forma scritta, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute, a loro volta, agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice.

#### **ART. 8 – DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI**

- 8.01 Ai sensi dell'articolo 19, comma 11 del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o ai titoli di credito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nei 30 (trenta) giorni di calendario <sup>(12)</sup> che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale ("**Blocking Period**" o "**Periodo di Chiusura**") <sup>(13)</sup>.
- 8.02 A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati *Periodi di Chiusura*:
- (a) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva i risultati preliminari di bilancio ovvero, in mancanza, il progetto di bilancio <sup>(14)</sup>;
  - (b) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva la relazione semestrale;
  - (c) i trenta giorni di calendario antecedenti la seduta del Consiglio di Amministrazione che approva le relazioni trimestrali.
- 8.03 Ai sensi dell'articolo 19, comma 12 del Regolamento MAR, la Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un *Periodo di Chiusura*:

<sup>11</sup> Fonte: art. 152-*octies*, comma 2, Regolamento Emittenti.

<sup>12</sup> Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del *black-out period* (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" – 13 July 2016).

<sup>13</sup> Fonte: art. 19, par. 11, Regolamento MAR.

<sup>14</sup> Fonte: Q&A ESMA. L'ESMA ha chiarito che, nel caso in cui l'emittente pubblichi dati preliminari (e siano soddisfatte le condizioni di cui alle medesime Q&A ESMA) il *black-out period* viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi ("*With particular reference to the year-end financial report, the «announcement» is the public statement whereby the issuer announces, in advance to the publication of the final year-end report, the preliminary financial results agreed by the management body of the issuer and that will be included in that report. This can apply only if the disclosed preliminary financial results contain all the key information relating to the financial figures expected to be included in the year-end report. In the event the information announced in such way changes after its publication, this will not trigger another closed period but should be addressed in accordance with Article 17 of MAR*" (Q7.2-A7.2))" (cfr. aggiornamento ESMA alle "*Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*" – 13 July 2016).



- (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
  - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
- 8.04 In caso di situazioni eccezionali il Soggetto Rilevante deve essere in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Periodo di Chiusura*. La Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta del Soggetto Rilevante e autorizza la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali e quindi se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non siano imputabili al Soggetto Rilevante ed esulino dal suo controllo.
- 8.05 Il Consiglio di Amministrazione della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile e in determinati periodi dell'anno e/o in concomitanza con particolari eventi attinenti la vita della Società, potrà prevedere ulteriori ipotesi di divieto o limitazione, a tutti o ad alcuni Soggetti Rilevanti, della possibilità di effettuare tutte o alcune delle Operazioni Rilevanti. A tal fine i Soggetti Rilevanti verranno tempestivamente informati, a cura del Referente (come definito al successivo art. 9) delle ulteriori date e/o degli ulteriori eventi individuati dal Consiglio di Amministrazione e delle restrizioni da esso previste.

**ART. 9 – SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERNAL DEALING CODE**

- 9.01 Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali provvede a nominare il soggetto preposto all'attuazione del Codice stabilendo la durata dell'incarico, i limiti dei poteri e le competenze ad esso spettanti. Il Consiglio di Amministrazione è altresì competente alla revoca e al rinnovo della nomina del Soggetto Preposto (il "Referente").
- 9.02 Il Referente provvede a:
- (a) verificare la corretta applicazione della procedura diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali Soggetti Rilevanti, nonché ad aggiornare ed a conservare l'archivio di cui al precedente paragrafo 3.08;
  - (b) curare, ai sensi del precedente articolo 3, l'informativa ai Soggetti Rilevanti in merito alla loro identificazione come tali e agli obblighi previsti in capo agli stessi ai sensi del presente Codice e delle Disposizioni Normative in materia;
  - (c) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi dell'art. 3, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la ricezione, la presa visione e la conseguente accettazione del Codice, dell'ulteriore documentazione prevista dal medesimo articolo e la presa d'atto dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti di cui al precedente punto (a);
  - (d) effettuare, per conto della Società e tramite la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, il Servizio *Investor Relations* e Direzione *Marketing* e Relazioni Esterne, per quanto di rispettiva pertinenza, ogni comunicazione a CONSOB, al Mercato e a Borsa Italiana a cui, a norma del Codice, la Società sia chiamata;
  - (e) vigilare sulla concreta applicazione del Codice e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'eventuale opportunità di apportare al presente Codice e/o ai relativi Allegati, modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla Normativa *Internal Dealing* ed alle *best practices* tempo per tempo vigenti.

**ART. 10 – SANZIONI**

10.01 Ferme restando le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, i Soggetti Rilevanti e/o gli Azionisti Rilevanti, nonché le Persone loro Strettamente Legate, che non adempiono correttamente agli obblighi di cui al presente Codice possono essere, a seconda dei casi, assoggettati ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabili, da comminarsi secondo il criterio di proporzionalità. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice e/o nella Normativa *Internal Dealing* potrà comportare, per i Soggetti Rilevanti, Azionisti Rilevanti e Persone loro Strettamente Legate inadempienti, responsabilità nei confronti di Banca Generali per i danni, anche di immagine, dalla stessa subiti a causa di tale inosservanza <sup>(15)</sup>.

**ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL CODICE E OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI**

11.01 I Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di cui al paragrafo 3.01, accettano il presente Codice, mediante sottoscrizione dell'apposito modulo *sub Allegato 1*, e si impegnano a rispettarne le previsioni.

11.02 I Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti sono quindi tenuti a:

- (a) restituire tempestivamente al Referente la comunicazione di cui sopra, sottoscritta e siglata in ogni pagina in segno di ricevuta e presa visione della comunicazione stessa, del Codice e dei relativi allegati, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it);
- (b) comunicare tempestivamente al Referente, per iscritto, l'elenco delle Persone ad essi Strettamente Legate, e i relativi dati identificativi mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [Internal.Dealing@BancaGenerali.it](mailto:Internal.Dealing@BancaGenerali.it), nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati;
- (c) notificare tempestivamente per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate:
  - i. gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del presente Codice e della normativa tempo per tempo vigente, nonché
  - ii. la sussistenza delle condizioni in base alle quali esse sono tenute a tali obblighi ai sensi del Codice e della predetta normativa, informandole anche della facoltà di delega di cui al precedente paragrafo 4.03 e/o 6.03.

11.03 I Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti sono tenuti a conservare copia della notifica effettuata ai sensi del precedente paragrafo 3.01, esibendola a semplice richiesta scritta della Società e delle autorità competenti.

11.04 Gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a informare le Persone Strettamente Legate degli obblighi di comunicazione di cui agli artt. 152-*sexies* - 152-*octies* Regolamento Emittenti.

<sup>15</sup> Per completezza, si fa presente che ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento MAR gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno, tra le altre, le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno, sempre in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti misure amministrative nel caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 19 del Regolamento MAR: (i) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla, (ii) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati, (iii) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa, (iv) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento, (v) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio, (vi) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno 3 volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati, (vii) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno Euro 500.000,00. Il suddetto articolo fa salva la possibilità che gli Stati membri possano prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri ulteriori rispetto a quelli sopra indicati e possano prevedere sanzioni di importo più elevato rispetto a quello stabilito ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento MAR.

**ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY**

- 12.01 I dati personali dei Soggetti Rilevanti/Azionisti Rilevanti, delle Persone loro Strettamente Legate saranno oggetto di trattamento in conformità e ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dal Codice e dalla Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo ivi applicabile. Titolare del trattamento è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli 4.
- 12.02 Il conferimento di tali dati da parte dei predetti soggetti è obbligatorio al fine di consentire l’adempimento degli obblighi previsti dal Codice e dalla Normativa *Internal Dealing* tempo per tempo ivi applicabile.
- 12.03 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“**GDPR**”), in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 12.04 Ciascuno dei predetti soggetti ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati conservati presso la Società, la loro origine e le modalità di utilizzo; ha inoltre il diritto di richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione, richiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
- 12.05 Si precisa al riguardo che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all’indirizzo e-mail [DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it](mailto:DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it) o via posta ordinaria all’indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.
- 12.06 Ciascun interessato potrà quindi esercitare i propri predetti diritti rivolgendosi al DPO con le modalità sopra indicate.
- 12.07 I dati personali di cui al presente articolo sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

**ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

- 13.01 L’Amministratore Delegato e Direttore Generale è autorizzato ad apportare le modifiche e le integrazioni al presente Codice che si rendessero necessarie a seguito di meri adeguamenti a disposizioni legislative o regolamentari ovvero in caso di modifiche organizzative di Banca Generali. Laddove invece occorresse adeguare il Codice in ragione di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità ovvero dall’esperienza applicativa e/o dalle prassi di mercato, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o integrazioni da apportare al Codice.

**ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

- 14.01 La presente versione del Codice è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Generali in data 17 dicembre 2020 ed entra in vigore con decorrenza 4 gennaio 2021.

**ALLEGATO 1****Modulo di accettazione e comunicazione informazioni**

Il sottoscritto/La sottoscritta [●]

- prendendo atto di essere stato/a inserito/a nell'elenco dei Soggetti Rilevanti [*o degli Azionisti Rilevanti*] di cui al Codice;
- attestando di avere ricevuto copia dell'indicato Codice e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dall'indicato Codice e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, all'osservanza delle stesse;
- (ii) dichiara di tenere indenne Banca Generali S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte propria degli obblighi previsti dal Codice; e
- (iii) si impegna a notificare per iscritto alle "*Persone Strettamente Legate*" al sottoscritto (come definite nel Codice) gli obblighi ai quali esse sono tenute ai sensi del Codice, e delle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti;
- (iv) indica i seguenti recapiti personali: n. tel. [●], n. fax [●] e indirizzo email [●];
- (v) indica i seguenti nominativi delle Persone strettamente legate:

Cognome e Nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei dati anche al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma)

**ALLEGATO 2****Elenco delle Operazioni**

- a) L'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e le opzioni *call*, e di *warrant*;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito della Società, compresi i *credit default swap*;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona ad esso Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona ad esso Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

**ALLEGATO 3****Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>16</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a) <sup>17</sup>	Posizione/qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata:  <i>Per le persone strettamente legate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata: <input type="checkbox"/> Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione Nome: Cognome: Posizione:
b) <sup>18</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>

<sup>16</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>17</sup> [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]

[Per le persone strettamente associate,

— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;

— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]

<sup>18</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]



		Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta</b>	
a) <sup>19</sup>	Nome	Banca Generali S.p.A.
b) <sup>20</sup>	LEI	815600903231FA2E7698
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	
a) <sup>21</sup>	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	  ISIN: IT0001031084
b) <sup>22</sup>	Natura dell'operazione	Operazione legata all'utilizzo di programmi su opzioni: <input type="checkbox"/>

<sup>19</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>20</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>21</sup> [— Indicare la natura dello strumento:

— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>22</sup> [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

c) <sup>23</sup>	Prezzo/i e volume/i ( <i>indicare il volume e il prezzo per ciascuna operazione eseguita con indicazione dell'orario per ciascuna operazione</i> )	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 304 1052 384">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1052 304 1425 384">Volume/i <sup>24</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 384 1052 464"></td> <td data-bbox="1052 384 1425 464"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i <sup>24</sup>		
Prezzo/i	Volume/i <sup>24</sup>					
d) <sup>25</sup>	Informazioni aggregate:  — Volume aggregato  — Prezzo					
e) <sup>26</sup>	Data dell'operazione					
f) <sup>27</sup>	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:  Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»:				

<sup>23</sup> [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>24</sup> Inserire tutte le righe necessarie (vedi nota precedente).

<sup>25</sup> [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:

- si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
- sono della stessa natura;
- sono effettuate lo stesso giorno e
- sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

[Informazioni sui prezzi:

- nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
- nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

<sup>26</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.

Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

<sup>27</sup> [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014,

o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]

**ALLEGATO 4****Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato**

<b>1</b>	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a) <sup>28</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/>  ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/>  Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) <sup>29</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>

<sup>28</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>29</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

		Modifica della precedente notifica Motivo della modifica:				
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>					
a) <sup>30</sup>	Nome					
b) <sup>31</sup>	LEI					
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione					
b) <sup>32</sup>	Natura dell'operazione					
c) <sup>33</sup>	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d) <sup>34</sup>	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

<sup>30</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>31</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>32</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>33</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>34</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]